



26/02/2013-89336 P  
Roma  
POSTA ELETTR.CA

1

*Avvocatura Generale dello Stato*

CIRCOLARE N. 6/2013

Agli Avvocati e Procuratori dello Stato  
LORO SEDI

Al Preposto all'Ufficio I  
Affari Generali e Personale  
SEDE

Oggetto: Pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato – legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Si fa seguito alla Circolare n. 62/12 - le cui conclusioni sono state avallate dal parere reso dalla Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense, pervenuto in data 18 febbraio 2013 - e, a scioglimento della riserva nella stessa contenuta, si rappresenta quanto segue.

In data 18 gennaio 2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”; l’atto, dopo l’ordinaria *vacatio legis*, è entrato in vigore il giorno 2 febbraio 2013.

Al proposito, si segnala che il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente pubblicato il Dossier 1/13 dell’Ufficio Studi nel quale viene evidenziato che “*l’approvazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha determinato la sopravvenuta inapplicabilità alla professione forense delle norme contenute nell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e s.m.i. e, conseguentemente, delle norme contenute nel D.P.R. n. 137/2012. Questo, tanto in considerazione del criterio cronologico (lex posterior derogat legi priori) quanto del criterio di specialità (lex specialis derogat legi generali) e gerarchico (con riferimento specifico alla sorte delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 137/2012)*”.

Con riferimento, in particolare, alla disciplina dell’accesso e del tirocinio, il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato come gli artt. 48 e 49 dettino una disciplina transitoria in relazione alle modalità del suo svolgimento e dell’esame.

In particolare, l’art. 48 dispone che il tirocinio per l’accesso rimane disciplinato dalle disposizioni vigenti fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge, salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

Come noto, l’art. 10 del D.P.R. n. 137/12 poneva una disciplina speciale per il tirocinio forense che, a partire dalla sua entrata in vigore, ha prodotto l’effetto abrogativo disposto dall’art. 3, comma 5 *bis*, del decreto-legge n. 138/11 convertito in legge n. 148/11 e s.m.i. e l’immediata modifica del regime del tirocinio forense.

Sulla base di quanto più sopra rappresentato circa la sottrazione dell’ordinamento forense all’ambito di materie oggetto della delegificazione, deve ritenersi che le norme del D.P.R. n. 137/12



## *Avvocatura Generale dello Stato*

in materia di tirocinio forense non siano più applicabili, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 247/12 (2 febbraio 2013).

Restano, dunque, applicabili al tirocinio per l'accesso alla professione forense le disposizioni vigenti, ad eccezione degli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/12, ed in particolare: l'art. 9 del decreto-legge n. 1/12, convertito in legge n. 27/12 (durata di diciotto mesi del tirocinio), il D.P.R. n. 101/1990 (Regolamento relativo alla pratica forense) e l'art. 16 del D.Lgs. n. 398/1997 (in tema di Scuole di specializzazione per le professioni legali).

Per completezza, si evidenzia che la disciplina, a regime, dettata in tema di svolgimento del tirocinio dall'art. 41 della legge n. 247/12, sembra potersi interpretare nel senso che la pratica forense possa essere svolta, per l'intero periodo dello stesso (ovvero per diciotto mesi), presso l'Avvocatura dello Stato.

In tale senso, milita il combinato disposto delle previsioni contenute ai commi 6, lett. b) e 7 dell'art. 41 cit.; il comma 6, lett. b) prevede che il tirocinio può essere svolto "*presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi*"; il comma 7 precisa che "*In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato*".

Orbene il combinato disposto delle predette norme, in uno all'equiparazione dell'Avvocatura dello Stato all'avvocato del libero foro (presso il quale il tirocinio può essere svolto per diciotto mesi), contenuta al comma 7, sembra, appunto, deporre nel senso che la pratica forense possa essere svolta, a regime, presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo del tirocinio.

Lo Scrivente si riserva, comunque, di valutare l'opportunità di chiedere, nella prossima legislatura, l'introduzione, nel corpo dell'art. 41 della legge n. 274/12, di una disposizione finalizzata a fugare qualsivoglia dubbio interpretativo in merito; cosa che si era tentato di fare durante l'*iter* parlamentare di approvazione della legge n. 247/12 ma senza successo atteso l'accelerazione del predetto *iter* dovuta all'anticipata chiusura della legislatura.

Le Sedi distrettuali sono invitate a prendere atto di quanto sopra e a dare ampia diffusione alla presente Circolare.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Michele Dipace